

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 febbraio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Amati, Malan, Zanda, Schifani, Susta, De Petris, Crimi, Airola, Alberti Casellati, Anitori, Battista, Bertorotta, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Borioli, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Campanella, Capacchione, Cappelletti, Casson, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Chiti, Cioffi, Cirinnà, Compagna, Cotti, Cucca, D'Adda, Di Biagio, Di Giorgi, Donno, Endrizzi, Stefano Esposito, Giuseppe Esposito, Fabbri, Fattori, Favero, Fedeli, Finocchiaro, Fornaro, Fucksia, Gaetti, Galimberti, Gatti, Gentile, Rita Ghedini, Giannini, Giarrusso, Giroto, Granaiola, Lanzillotta, Lezzi, Lo Giudice, Lo Moro, Lucidi, Lumia, Manassero, Mancuso, Mangili, Maran, Margiotta, Luigi Marino, Marton, Mattesini, Merloni, Messina, Micheloni, Minniti, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Pagliari, Paglini, Pegorer, Pepe, Petrocelli, Pezzopane, Pignedoli, Puglia, Puppato, Repetti, Rizzotti, Maurizio Romani, Romano, Gianluca Rossi, Santangelo, Sciascia, Scibona, Serra, Simeoni, Spilabotte, Tarquinio, Taverna, Vaccari, Vacciano e Valentini:

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istiga-

zione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazio-

nale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

IL PRESIDENTE